

**DELIBERAZIONE 27 DICEMBRE 2024**  
**590/2024/R/GAS**

**OSSERVAZIONI IN MERITO ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA INVIATA, AI SENSI DELLE  
DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 9, COMMA 2, DEL DECRETO 226/11, DAL COMUNE  
DI ENNA - STAZIONE APPALTANTE DELL'ATEM ENNA**

## **L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Nella 1322<sup>a</sup> riunione del 27 dicembre 2024

### **VISTI:**

- la direttiva 2024/1788/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge 124/17);
- la legge 5 agosto 2022, n. 118 (di seguito: legge 118/22);
- il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 103 (di seguito: decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione territoriale, 19 gennaio 2011, recante “Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale” (di seguito: decreto 19 gennaio 2011);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione territoriale, 18 ottobre 2011, recante “Determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale” (di seguito: decreto 18 ottobre 2011);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione territoriale, 12 novembre 2011, n. 226, recante “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222”, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto 226/11);

- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 22 maggio 2014, di approvazione del documento “Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale” del 7 aprile 2014 (di seguito: Linee guida);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RTDG 2020-2025)”, approvata con deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 dicembre 2019, 570/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 570/2019/R/gas), come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione Autorità 16 luglio 2024, 296/2024/R/gas (di seguito: deliberazione 296/2024/R/gas), e il suo Allegato A, recante il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia di gare d’ambito della distribuzione del gas naturale (di seguito: Allegato A);
- la deliberazione Autorità 16 luglio 2024, 297/2024/R/gas (di seguito: deliberazione 297/2024/R/gas);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 15 ottobre 2019, 410/2019/R/gas;
- i chiarimenti dell’Autorità dell’11 dicembre 2020 (di seguito: chiarimenti 11 dicembre 2020);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione Autorità 4 marzo 2020, n. 3/2020;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione Autorità 4 marzo 2020, n. 4/2020.

**CONSIDERATO CHE:**

- con il decreto 19 gennaio 2011, il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, ha determinato gli ambiti territoriali minimi per l’affidamento delle concessioni per lo svolgimento del servizio di distribuzione del gas naturale;
- con il decreto 18 ottobre 2011, il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, ha determinato i Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale;
- con il decreto 226/11, i Ministri dello Sviluppo Economico e dei Rapporti con le Regioni hanno adottato il regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;
- l’articolo 2, comma 1, del decreto 226/11, prevede che gli Enti locali concedenti appartenenti a ciascun ambito demandino al Comune capoluogo di provincia il ruolo di stazione appaltante per la gestione delle gare per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;

- l'articolo 2, comma 4, del decreto 226/11, stabilisce che la stazione appaltante prepari e pubblichi il bando di gara e il disciplinare di gara e svolga e aggiudichi la gara per delega degli Enti locali concedenti;
- l'articolo 9, comma 1, decreto 226/11, prevede che la stazione appaltante predisponga e pubblichi il bando di gara e il disciplinare di gara attenendosi agli schemi e alle indicazioni del bando di gara tipo e del disciplinare di gara tipo, di cui, rispettivamente agli allegati 2 e 3 del medesimo decreto 226/11, precisando altresì che eventuali scostamenti dal bando di gara tipo e dal disciplinare di gara tipo, nonché la scelta dei punteggi utilizzati nei criteri di valutazione della gara, debbano essere giustificati in una apposita nota;
- l'articolo 9, comma 2, del decreto 226/11, stabilisce che la stazione appaltante invii il bando di gara e il disciplinare di gara, insieme alla nota giustificativa degli scostamenti richiamata nel punto precedente, all'Autorità, la quale può inviare proprie osservazioni alla stazione appaltante entro trenta giorni;
- l'intervento dell'Autorità, ai sensi della citata disposizione del decreto 226/11, ha natura consultiva e non condiziona lo sviluppo delle procedure di gara; tale intervento, inoltre, è circoscritto unicamente ai richiamati scostamenti del bando di gara e del disciplinare di gara, predisposti dalla stazione appaltante, rispetto al bando di gara tipo e al disciplinare di gara tipo di cui al decreto 226/11.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- nella motivazione della deliberazione 570/2019/R/gas l'Autorità, in relazione ai nuovi investimenti, ha ritenuto opportuno, con riferimento all'esigenza di favorire uno sviluppo efficiente degli investimenti, prevedere, tra l'altro, che:
  - siano riconosciuti, in generale, solo investimenti effettuati in condizioni di economicità;
  - possano essere ammessi ai riconoscimenti tariffari i soli costi relativi a investimenti che rispettino condizioni minime di sviluppo ritenute ragionevoli dall'Autorità o che siano supportati da analisi costi benefici valutate positivamente dall'Autorità;
  - con riferimento agli investimenti realizzati sulla base delle gare d'ambito, non siano in ogni caso ammissibili a riconoscimento tariffario la quota parte dell'investimento relativa a quanto le imprese si impegnano a offrire in sede di gara ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera c, del decreto 226/11;
- nei chiarimenti 11 dicembre 2020, l'Autorità, a integrazione dei chiarimenti pubblicati in data 7 agosto 2017, nei quali, tra l'altro, si era precisato sulla base di quali criteri potessero trovare riconoscimento tariffario i costi relativi agli interventi di estensione della rete di distribuzione, di cui all'articolo 9, comma 4, lettera a), del decreto 226/11, ha ritenuto opportuno precisare le condizioni per il riconoscimento degli investimenti relativi a interventi di estensione delle reti di distribuzione individuati dalla stazione appaltante nelle Linee guida

programmatiche d'ambito e valutati positivamente mediante l'analisi costi-benefici;

- in particolare, l'Autorità nei chiarimenti 11 dicembre 2020, ha indicato che, ai fini dell'ammissione al riconoscimento tariffario, gli interventi di estensione delle reti di distribuzione che siano giustificati da un'analisi costi-benefici valutata positivamente dall'Autorità devono rispettare le seguenti condizioni:
  - 1) il costo riconosciuto non sia superiore al costo individuato in sede di analisi costi-benefici (fatte salve esigenze di aggiornamento per riflettere le dinamiche dei prezzi dei fattori produttivi);
  - 2) in fase realizzativa siano rispettate le previsioni relative all'acquisizione delle utenze sulla base delle quali sono state formulate le stesse analisi costi-benefici. In particolare, a consuntivo è necessario sia raggiunta una percentuale di connessioni alla rete pari almeno all'80% di quanto assunto nella curva di acquisizione progressiva delle utenze al fine della predisposizione dell'analisi costi-benefici. Nei casi in cui non sia raggiunta la percentuale dell'80% il riconoscimento dei costi è invece effettuato proporzionalmente alla percentuale di connessioni attive rispetto a quelle previste in fase di analisi costi-benefici. Appare quindi opportuno che gli interventi di estensione siano realizzati solo qualora, prima della realizzazione degli stessi, siano state acquisite manifestazioni di interesse all'allacciamento alla rete da parte dei clienti finali opportunamente formalizzate e vincolanti;
  - 3) non rientrino comunque nella quota parte dell'investimento relativa a quanto le imprese si impegnano a offrire in sede di gara ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera c, del decreto 226/11.

**CONSIDERATO CHE:**

- il Titolo II dell'Allegato A alla deliberazione 296/2024/R/gas disciplina le procedure per la verifica dei bandi di gara da parte dell'Autorità; in particolare l'articolo 36, comma 1, del medesimo Allegato A, prevede che la verifica dei bandi di gara da parte dell'Autorità sia svolta secondo due regimi, ordinario e semplificato, disciplinati, rispettivamente, nelle Sezioni II e III del medesimo Allegato A;
- l'articolo 36, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 296/2024/R/gas prevede che le stazioni appaltanti che abbiano redatto la documentazione di gara in aderenza al bando di gara tipo, al disciplinare tipo e al contratto di servizio tipo anche nel caso in cui siano state introdotte modifiche legate alla normativa sopravvenuta e alle previsioni operative relative allo svolgimento organizzativo della procedura di gara; e non si siano discostate, se non nei limiti posti dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto 226/11 con riguardo ad alcuni sub-criteri, dai punteggi massimi previsti per i criteri e i sub-criteri di gara dai medesimi articoli 13, 14 e 15 del decreto 226/11, possano accedere al regime semplificato;

- l'articolo 36, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione 296/2024/R/gas prevede che il regime ordinario si applichi nei casi diversi da quelli previsti dal sopra citato articolo 36, comma 2, del medesimo Allegato A.

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 37, comma 1, della Sezione II, dell'Allegato A alla deliberazione 296/2024/R/gas, prevede che la stazione appaltante, trasmetta all'Autorità, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto 226/11, inclusa la nota giustificativa di cui all'articolo 9, comma 1, del medesimo decreto;
- l'articolo 37, comma 2, della Sezione II, dell'Allegato A alla deliberazione 296/2024/R/gas, prevede che la documentazione di cui al comma 37.1 debba essere redatta e trasmessa secondo le disposizioni rese disponibili dagli uffici dell'Autorità.

**CONSIDERATO CHE:**

- in merito alle verifiche dei bandi di gara da parte dell'Autorità:
  - esigenze di trasparenza impongono la verifica dei dati rilevanti ai fini tariffari, riportati nell'Allegato B del bando di gara nella disponibilità dell'Autorità, al fine della formulazione delle osservazioni alla stazione appaltante di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto 226/11;
  - la puntuale verifica di tali dati, da parte dell'Autorità, sarebbe oltremodo onerosa e pertanto sono state individuate soluzioni che, da un lato, mirano a garantire la correttezza dei dati rilevanti ai fini tariffari e, dall'altro, rispettano le esigenze di efficienza nello svolgimento dell'azione amministrativa, nonché l'esigenza di rispettare i termini per l'invio delle osservazioni previsti dall'articolo 9, comma 2, del decreto 226/11; in particolare è stato previsto che l'Autorità, in occasione dello svolgimento delle gare, renda disponibili alle stazioni appaltanti i dati tariffari in suo possesso, mediante accesso a specifiche aree del proprio sito internet.

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 38, comma 1, della Sezione II, dell'Allegato A alla deliberazione 296/2024/R/gas, prevede che, ai fini della formulazione di eventuali osservazioni, l'Autorità effettui verifiche sulla documentazione trasmessa che hanno per oggetto l'analisi:
  - a. di eventuali scostamenti dal bando di gara tipo e dal disciplinare di gara tipo, alla luce di quanto previsto dall'articolo 9 del decreto 226/11;
  - b. del rispetto dei punteggi massimi indicati negli articoli 13, 14 e 15 del decreto 226/11;

- c. delle giustificazioni relative alla ripartizione dei punteggi tra le condizioni economiche in coerenza con le disposizioni di cui al comma 13.3 del decreto 226/11;
- d. delle motivazioni relative alla scelta degli indicatori relativi alla qualità del servizio in coerenza con i criteri individuati al comma 14.4 del medesimo decreto 226/11;
- e. delle scelte dei punteggi relativi ai sub-criteri di cui al comma 15.5 del medesimo decreto 226/11;
- f. della coerenza delle analisi costi-benefici e della congruità delle condizioni minime di sviluppo individuate nelle linee guida programmatiche predisposte dalla stazione appaltante.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 297/2024/R/gas, l’Autorità ha espresso le proprie osservazioni inerenti ai valori di VIR dei comuni dell’Atem Enna con scostamento tra VIR e RAB maggiori del 10%, in relazione alle previsioni di cui all’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 164/00, come modificato dall’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 145/13, dall’articolo 1, comma 93, della legge 124/17 e dall’articolo 6 della legge 118/22.

**CONSIDERATO CHE:**

- in data 4 dicembre 2024 è stata acquisita (prot. Autorità 84496 di pari data) la documentazione di gara inviata dal Comune di Enna, stazione appaltante dell’Atem Enna, ai fini delle valutazioni di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto 226/11.

**CONSIDERATO CHE:**

- le verifiche della sopra citata documentazione di gara sono state svolte secondo quanto previsto dalla Sezione II dell’Allegato A alla deliberazione 296/2024/R/gas in merito al regime ordinario.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- in merito alla documentazione di gara trasmessa all’Autorità dal Comune di Enna, stazione appaltante dell’Atem Enna, in data 4 dicembre 2024, formulare, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto 226/11, le osservazioni, come riportate nell’Allegato A alla presente deliberazione;
- trasmettere copia del presente provvedimento alla stazione appaltante sopra citata;
- prevedere la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità in seguito alla pubblicazione del bando di gara da parte della stazione appaltante

## **DELIBERA**

1. di formulare, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto 226/11, le osservazioni riportate nell'Allegato A alla presente deliberazione, in merito alla documentazione di gara trasmessa all'Autorità dal Comune di Enna, stazione appaltante dell'Atem Enna, in data 4 dicembre 2024;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Enna, stazione appaltante dell'Atem Enna;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it), in seguito alla pubblicazione del bando di gara da parte della stazione appaltante.

27 dicembre 2024

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*